Pubblicato il 21/03/2024

N. 00434/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00626/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 626 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Colaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Tropea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Taccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della nota del Comune di Tropea del -OMISSIS- con la quale è stato intimato il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla SCIA n. -OMISSIS-, relativa all'esercizio denominato "-OMISSIS-", sito in -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale ed, in particolare, ove occorra, dei seguenti atti: 1) la nota del-OMISSIS-, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento inibitorio; 2)

la nota, non conosciuta e di ulteriori estremi ignoti, con la quale il responsabile dell'area tributi in data -OMISSIS- ha comunicato al SUAP, ai sensi del regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 43 del 31 luglio 2019, che "l'utente in questione non è in regola con i pagamenti dei tributi locali"; 3) la delibera di consiglio comunale n. 43 del 31 luglio 2019, con la quale è stato approvato il regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 15-ter del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. con l. 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, gli artt. 2, 3 e 4 di tale regolamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tropea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 10.6.2020 e depositato il 16.6.2020 la -OMISSIS- ha esposto:
-) in data -OMISSIS- aveva presentato al Comune di Tropea la SCIA n. -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) per l'avvio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'esercizio denominato "-OMISSIS-", sito in Tropea;
-) con nota del -OMISSIS- il responsabile SUAP del Comune di Tropea comunicava l'avvio del procedimento inibitorio, stante la comunicazione del Responsabile dell'Area Tributi del -OMISSIS- aveva rappresentato che "*l'utente in questione non è in regola con i pagamenti dei tributi locali*" ai sensi del regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31.7.2019;
-) il -OMISSIS- (periodo di sospensione delle attività amministrative disposto per l'emergenza pandemica) essa ha chiesto di rateizzare il debito IMU riferito agli anni dal -OMISSIS-, per un importo complessivo di euro 267.200,68,

comprensivo di sanzioni ed interessi (con un acconto del 30% di € 80.160,20, da versarsi in due rate, la prima, di euro 40.000,00, entro il -OMISSIS-, la seconda, di euro 40.160,20, entro il -OMISSIS-e il residuo di euro 187.040,48, mediante una rata mensile di euro 3.117,34 con scadenza al 30 di ogni mese ed a partire dal -OMISSIS-);

-) per quanto concerne il debito IMU relativo agli anni -OMISSIS-, per cui non sono stati emessi avvisi di accertamento, chiedeva di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso;

-) con nota del -OMISSIS- il Responsabile dell'area tributi del Comune di Tropea riscontrava richiedendo l'immediato pagamento dell'importo di euro 80.972,67 ed il rilascio di una polizza fideiussoria assicurativa o bancaria per l'ammissione alla rateizzazione del debito IMU relativo agli anni compresi tra il -OMISSIS- e, quanto agli anni -OMISSIS-, esso sarebbe stato possibile solo prima della comunicazione dei relativi avvisi di accertamento, che era in corso quanto all'anno -OMISSIS-ha preannunciato la trasmissione dei ruoli all'Agenzia delle Entrate Riscossione ai fini del recupero forzoso del debito IMU relativo agli anni -OMISSIS-;

-) il -OMISSIS- parte ricorrente ha replicato affermando che, circa i ruoli -OMISSIS- avrebbe preferito trattare la rateizzazione del debito con la detta Agenzia dello Stato Centrale, ritenuta economicamente meno onerosa rispetto al piano predisposto dal Comune, e delle cui comunicazioni restava in attesa, mentre, quanto al debito IMU per gli anni -OMISSIS-, intendeva dare soddisfazione ai crediti del Comune, trasmettendo il modello F24 di pagamento della TARI 2019 relativa a -OMISSIS- e impegnandosi all'immediata estinzione della rimanente parte di debito;

-) parallelamente, il -OMISSIS-la ricorrente ha versato un primo acconto IMU per l'anno -OMISSIS-(€ 26.318,00, comprensivo di sanzioni ed interessi);

-) nonostante la chiara volontà della società ricorrente di estinguere la situazione debitoria accumulatasi, con nota n. -OMISSIS-del -OMISSIS- il Responsabile dell'Area Tecnica e del SUAP del Comune di Tropea ha intimato

il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla SCIA n. -OMISSIS-.

1.1- Ritenendo illegittimo il suddetto provvedimento in uno con il presupposto regolamento, con l'epigrafato ricorso se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

I) VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI. CONTRADDITTORIETÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 15 TER DEL D. L. N. 34/2019, CONVERTITO IN L. N. 58/2019. VIOLAZIONE DELL'ART. 68 DEL D.L. N. 18/2020. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 23, 24, 41, 97 E 111 DELLA COSTITUZIONE.

La ricorrente afferma:

-) avendo essa *[a]* dichiarato di voler estinguere i debiti IMU relativi agli anni -OMISSIS-, *[b]* pagato un acconto dell'IMU per l'anno -OMISSIS-*[c]* preannunciato la richiesta di dilazione all'Agenzia delle Entrate Riscossione per il debito IMU anni -OMISSIS- e, dunque, avendo dimostrato la volontà di adempiere, risulterebbero inapplicabili gli artt. 3 e 4 del regolamento approvato con delibera consiliare n. 43/2019, di attuazione dell'art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, inserito dalla legge di conversione n. 58/2019;

-) in particolare, l'art. 3 risulterebbe illegittimo nella parte in cui preclude il rilascio o rinnovo delle licenze agli esercenti in posizione di irregolarità tributaria e l'art. 4 sarebbe illegittimo nella parte in cui si limita a richiedere la mera verifica della pendenza tributaria, stabilita in una soglia irrisoria dal precedente art. 2;

-) dette norme contrasterebbero con i principi fondamentali dell'ordinamento (art. 3 l. n. 689/1981), agganciando alla mera esistenza di un debito tributario l'automatica sanzione del divieto di svolgimento di un'attività commerciale ed imprenditoriale (costituzionalmente garantito), a prescindere dalla valutazione

dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) del debitore e, comunque, da una procedura tesa a valutare la volontà del debitore stesso di sanare la pendenza;

-) le suddette norme regolamentari, stante la gravità degli effetti che determinano avrebbero dovuto disciplinare nel dettaglio una specifica procedura volta a rilevare, prima dell'emissione della sanzione consistente nel divieto di esercizio dell'attività imprenditoriale, la sussistenza in capo al soggetto destinatario di tale sanzione dell'elemento soggettivo, quantomeno sotto forma di colpa grave, ovvero la relativa mancanza di disponibilità ad attivarsi per l'estinzione del debito, nel mentre hanno dato rilievo automatico, a fini sanzionatori, ad un semplice fatto (il debito tributario) indipendentemente dalla valutazione delle circostanze in cui si trova il debitore;

-) l'illegittimità del regolamento si paleserebbe stante la diversa disciplina applicabile nel caso di attività commerciale già insorta, prevedendosi (solo) in tal caso l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione;

-) ancora, fino alla pronuncia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sull'istanza di rateizzazione dovrebbe essere giocoforza sospesa qualunque possibilità di applicare sanzioni a carico del contribuente, tra cui l'inibizione dell'attività imprenditoriale, tutelata dall'art. 41 Cost.

Parte ricorrente deduce altresì la sospetta incostituzionalità dell'art. 15 ter del D. L. n. 34/2019, avendo la disposizione consentito ai Comuni di introdurre con norma regolamentare uno strumento di sostanziale ricatto verso i cittadini, costretti a pagare per ottenere l'autorizzazione all'apertura di un'attività imprenditoriale normalmente libera ovvero per mantenere l'autorizzazione già ottenuta, da cui lesione dell'art. 41 Cost. (lesione della libertà di iniziativa economica garantita) e valevole come atto di sfiducia rispetto agli ordinari mezzi di recupero dei crediti delle Pubbliche amministrazioni (dunque lesivo dei principi di efficienza e buona amministrazione consacrati nell'art. 97 Cost.), oltre che lesivo del diritto alla tutela giurisdizionale dei cittadini, privati di giusto processo e costretti ad

affrontare oneri spropositati per esercitare una libera attività imprenditoriale (con lesione degli artt. 24 e 111 Cost.); inoltre, la disposizione di legge in questione ha determinato un corto circuito economico violativo dei principi di uguaglianza e proporzionalità (artt. 3 e 97 Cost.) discriminano ingiustificatamente il debitore –costretto a non aprire o a chiudere la propria attività economica- rispetto agli altri operatori economici della medesima categoria e non consentendogli di così produrre la ricchezza necessaria all'estinzione del debito (con lesione dell'art. 4 Cost.), incidendo negativamente sul principio di libera concorrenza, nonché con il principio di riserva di legge in materia di potestà impositiva (art. 23 Cost.)

II) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 12 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000 N. 212 "STATUTO DEL CONTRIBUENTE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SOSTANZIALE. VIOLAZIONE DELL'ART. 10BIS DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 212/2000. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 47 E 48 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA.

Viene dedotta illegittimità del provvedimento impugnato in quanto emesso in assenza di contraddittorio sostanziale, non avendo il Comune, nonostante l'invio di un avviso di avvio del procedimento, rispettato l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente ed il termine dilatorio ivi previsto.

Da ciò violazione dell'art. 24 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., risultando monca l'istruttoria dei contributi della parte privata, la quale deve disporre di un tempo congruo per esporre le sue difese e può chiedere un esame approfondito delle stesse e la specificazione delle ragioni per cui queste siano da respingere, il tutto funzionale alla complessità del caso.

Nella specie, il Comune avrebbe disatteso le difese della società ricorrente ed emesso il provvedimento inibitorio senza considerare la peculiarità dell'attuale

momento di profonda e straordinaria crisi economica, nonostante la quale questi aveva comunque dato avvio al pagamento delle somme dovute.

2- Con memoria depositata il 2.7.2020 si è costituito il Comune di Tropea per resistere al ricorso.

3- E' seguita la produzione di documenti da parte della ricorrente, in data 6.7.2020.

4- Alla camera di consiglio dell'8.7.2020, con ordinanza n. -OMISSIS-, non appellata, è stata rigettata l'istanza cautelare.

5- In vista della trattazione del merito non sono pervenuti depositi dalle parti.

6- All'udienza pubblica del 21.2.2024 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

7- Il ricorso è infondato.

8- Le censure possono essere scrutinate congiuntamente, in quanto tra loro interconnesse e sono entrambe infondate.

9- Dal punto di vista normativo si osserva anzitutto che:

a) l'art. 15-*ter* d.l. 30.4.2019, n. 34, conv. con mod. con l. 28.6.2019, n. 58 prevede che: "*Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti*";

b) quanto alle contestate disposizioni del regolamento comunale oggetto di contestazione:

-) l'art. 2 dispone che "*si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate comprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento – non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 100,00.*";

-) l'art. 3 stabilisce che "*Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze,*

autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione. In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.";

-) l'art. 4 dispone che "*All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il*

pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restanti le disposizioni del successivo articolo 5."

10- Tanto chiarito, è d'uopo anzitutto precisare che non è centrata l'assimilazione della disposizione legislativa in questione ad una fattispecie sanzionatoria, da cui parte ricorrente fa peraltro discendere conseguenze in ordine al mancato rispetto del contraddittorio previsto dallo Statuto del contribuente in materia di accertamenti tributari.

10.1- Come hanno osservato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione "*Contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, la ratio delle predette disposizioni, indubbiamente finalizzate a contrastare il diffuso fenomeno dell'evasione dei tributi locali, non consente di attribuire alle stesse una natura propriamente sanzionatoria, avendo esse ad oggetto non già la comminatoria di una misura afflittiva collegata all'inadempimento di una specifica obbligazione tributaria, come accade per le sanzioni accessorie previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 21, ma la previsione di una forma di coazione indiretta all'adempimento, che si realizza attraverso l'introduzione di un ulteriore requisito per l'ammissione all'esercizio di attività commerciali o produttive e la prosecuzione delle stesse, consistente nella esclusione di pendenze in materia di tributi locali per il periodo indicato o in misura complessivamente superiore a un determinato importo. Il relativo accertamento, in caso d'impugnazione del provvedimento autorizzativo delle predette attività, esula pertanto dalla giurisdizione del Giudice tributario, non avendo ad oggetto il rapporto tributario, ma la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, in relazione alla posizione fiscale dell'interessato, la cui verifica, pur implicando la delibazione di aspetti sostanziali della disciplina tributaria, riveste carattere meramente incidentale, in quanto funzionale al riscontro dei requisiti soggettivi cui la legge subordina l'esercizio dell'attività, e spetta pertanto al Giudice amministrativo, cui è devoluta la giurisdizione in ordine alla predetta controversia*" (Cassazione civile, Sez. un., 4.5.2022, n.14049).

10.2- È stato peraltro precisato che "*L'art. 15 ter del d.l. n. 34/2019 che prevede che la possibilità di rilascio o rinnovo e permanenza in esercizio delle attività commerciali e*

produttive siano subordinate alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti non impone alcun limite minimo per poter ritenere integrata la condizione di irregolarità, che, dunque, può corrispondere anche al mancato pagamento di una sola annualità (come nel caso della previsione del regolamento disciplinante l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria), ovvero di due (come nel caso del regolamento disciplinante misure preventive peer sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)".

11- Così inquadrata in sommi capi il *thema decidendum*, il Collegio ritiene di confermare, in sede di *plena cognitio,* le considerazioni già esposte nella fase cautelare.

12- Le disposizioni regolamentari contestate non risultano eccentriche o comunque devianti rispetto alla norma di rango primario, cui invece si conformano.

La normativa statale, infatti, faculta il Comune –per la *ratio* precedentemente evidenziata- a disporre, con regolamento, la possibilità di subordinare il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio alla regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti, senz'altro soggiungere, né in termini di importo minimo né in termini di procedura.

In tale ottica, dunque, ciò che rileva è che, all'atto della presentazione della S.C.I.A. (ovvero, del successivo rinnovo) il richiedente sia in linea con gli obblighi di regolarità contributiva.

13- Tanto chiarito, in sintesi, le disposizioni regolamentari contestate si limitano, per un verso, a quantificare la soglia minima per l'applicazione della norma (art. 2), e distinguendo –dal punto di vista procedimentale- la posizione di chi chiede per la prima volta una licenza o atto autorizzatorio, da chi ne era titolare e ne chiede il rinnovo (prevedendo, per la seconda sola ipotesi, un "termine di grazia") e prevedendo anche il rilascio di un attestato di regolarità tributaria da parte dell'Ufficio Tributi all'atto del rilascio di licenze o altro atto di assenso ivi menzionato (art. 4).

14- Nella fattispecie, non risulta contestato –ma anzi affermato- che parte ricorrente avesse, all'atto della presentazione della S.C.I.A., un significativo debito tributario, di modo che la posizione tributaria della società istante era da considerarsi in quel momento irregolare e dunque con applicazione giustificata della suddetta disposizione normativa.

Peraltro, la mera manifestazione di volontà di adempiere mediante rateizzazione, peraltro non concretizzata da atti successivi, è una mera dichiarazione di intenti e dunque non è circostanza idonea a far venir meno tale irregolarità.

15- Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con l. 24 aprile 2020, n. 27, come già osservato in sede cautelare, la suddetta norma dispone la sospensione solo dei termini dei versamenti tributari, ma non impedisce l'operatività dello strumento di cui si discute.

16- Per completezza, sono manifestamente prive di fondamento le doglianze in termini di sospetta costituzionalità del predetto art. 15 ter del d.l. n. 34/2019, in quanto, come già osservato in sede cautelare, la suddetta disposizione:

a) non viola l'art. 23 Cost. in quanto non pone alcuna nuova prestazione patrimoniale e in ogni caso, i presupposti e il funzionamento dello strumento sono individuati nei loro elementi essenziali dalla legge, mentre ai Comuni è demandato solo il compito di decidere se avvalersi dello strumento e di disciplinarne gli aspetti amministrativi;

b) non viola gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto al contribuente è sempre assicurato il diritto a rivolgersi al giudice tributario per ottenere l'annullamento, previa eventuale sospensione degli effetti, degli atti impositivi da cui deriva il credito tributario la cui esistenza osta al rilascio o alla permanenza di licenze, autorizzazioni o concessioni, fermo il diritto a rivolgersi al giudice amministrativo per far valere l'eventuale illegittimità, per ragioni diverse dall'esistenza del credito tributario, del provvedimento di diniego o di sospensione dell'efficacia di licenze, autorizzazioni o concessioni;

c) non viola e anzi rafforza il principio di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., in quanto, al contrario, impedisce che i meccanismi del mercato siano alterati dalla presenza di operatori economici che si avvantaggino slealmente dell'omesso o ritardato pagamento dei tributi.

17- Sono infine infondate le censure attinenti l'affermata omessa partecipazione del ricorrente.

17.1- Sul punto si osserva anzitutto che alla parte ricorrente è stata assicurata la partecipazione al procedimento, mediante comunicazione n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale è stato assegnato congruo termine (30 giorni) per la presentazione di osservazioni.

Nel provvedimento finale si dà atto della suddetta comunicazione di avvio del procedimento e del fatto che, allo stato, la ditta non avesse regolarizzato la propria posizione tributaria.

Tale motivazione è più che sufficiente a fine di rendere conto delle ragioni per cui veniva esercitato il potere inibitorio.

17.2- Di contro, non è concretamente necessaria una specifica motivazione circa le ragioni specifiche per le quali le deduzioni istruttorie e le manifestazioni di intento di parte ricorrente non sono state utili a cambiare il segno dell'azione amministrativa per come preannunciato in sede partecipativa, considerato che l'Amministrazione ha dato implicitamente conto delle ragioni per cui le dichiarazioni di intenti non sarebbero state sufficienti ad impedire l'esercizio del potere inibitorio (nel senso che esse non hanno comportato di per sé la necessaria regolarizzazione della sua posizione) e comunque, in concreto, alla luce dell'esistenza incontestata del carico tributario, della mancata adesione della società ricorrente all'ipotesi di rateizzazione derivante dall'applicazione del pertinente regolamento comunale e, per altro verso, della natura vincolata del provvedimento impugnato.

18- In conclusione il ricorso va rigettato.

19- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente alle spese di lite in favore del Comune di Tropea, liquidandole in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario

Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico Gaglioti

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.